

STATUTO

**LA VITE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MANDURIA TA VIA PER ORIA 1

Numero REA: TA - 191333

Codice fiscale: 03086080730

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-06-2016 - Statuto completo	2
--	---

due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-
ri;-----

4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-
cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-
pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-
ne.-----

-----ART.10 - Formalità-----

Il Signor Scolozzi Giovanni viene dai componenti delegato a
compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la lega-
le costituzione della società e per la iscrizione della stessa
nell'albo delle cooperative; il medesimo provvederà alla ste-
sura di un regolamento interno ed al successivo suo deposito
presso gli organi competenti, nel rispetto delle finalità mu-
tualistiche.-----

Il Signor Scolozzi Giovanni viene altresì autorizzato dai com-
ponenti ad introdurre da solo nel testo del presente Atto e
dell'allegato Statuto quelle modifiche, soppressioni ed ag-
giunte che fossero richieste dalle competenti Autorità.-----

-----ART.11 - Spese-----

L'importo globale approssimativo delle spese per la costitu-
zione poste a carico della società ammonta ad Euro 900,00 (no-
vecento virgola zero zero).-----

Richiesta, io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattilo-
scritto da persona di mia fiducia, ma per mia cura, e comple-
tato di mia mano, su cinque fogli per diciotto pagine e quanto
sin qui della presente; dello stesso ho dato lettura, unita-
mente all'allegato, alle parti che dichiarandolo conforme alla
loro volontà lo approvano, e con me Notaio lo sottoscrivono
alle ore tredici e cinquanta minuti.-----

Firmato: Dimitri Luigi, Dimitri Angelo, Lochi Domenico, Sco-
lozzi Giovanni, Morrone Cosimo. Giulia Maria Venneri Notaio.
Vi è il sigillo.-----

Allegato "A"-----

al repertorio n.2126-----

raccolta n.1629-----

STATUTO SOCIALE-----

DELLA COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO 'A' - LA VITE-----

TITOLO I-----

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Art. 1 (Costituzione e denominazione)-----

E' costituita, ai sensi delle legge 381/1991 articolo 1 comma
1 lett. a), con sede nel Comune di Manduria (Taranto, Puglia)
la Società cooperativa denominata-----

"La Vite società cooperativa sociale a r.l."-----

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si

applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.-----

Art. 2 (Durata)-----

La Cooperativa ha durata fino al 2063 (duemilasessantatre) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.-----

TITOLO II-----

SCOPO - OGGETTO-----

Art. 3 (Scopo mutualistico)-----

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione. -----
Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, democraticità, impegno e reciprocità, equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il territorio, equilibrato rapporto con le istituzioni pubbliche. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.-----

Tali regolamenti, predisposti dall'Organo amministrativo, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.-----

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.-----

Art. 4 (Oggetto sociale)-----

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la Cooperativa ha come oggetto - ai sensi della legge 381/1991 art. 1 comma 1:-----

- il sostegno alla formazione e all'inserimento lavorativo di portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, ex degen-
ti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichia-
trico, tossicodipendenti, alcolisti, minori, minori in età la-
vorativa in situazione di difficoltà familiare, condannati am-
messi alle misure alternative alla detenzione e qualsiasi al-
tra forma di emancipazione prevista dalla legge 381/91 e sue
successive. Le attività riguarderanno inoltre la gestione di
servizi sanitari, sociali assistenziali ed educativi rivolti
ad anziani, minori, disabili fisici, psichici e sensoriali e
ad ogni altra categoria di persone svantaggiate.-----

Lo scopo sarà concretizzato attraverso la gestione ed il col-
legamento coordinato e funzionale delle attività definite
nell'articolo 1 della legge 381 dell'8 novembre 1991 che indi-
vidua, nella sezione A, la gestione dei servizi sociosanitari
ed educativi e, nella sezione B, lo svolgimento di attività

diverse - agricole, industriali, commerciali, o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate così come elencate dall'articolo 4 della citata legge n. 381 e sue eventuali successive modificazioni e/o integrazioni. Comunque, dette attività di tipo A) e tipo B), pur avendo un collegamento funzionale tra di loro, verranno gestite distintamente dal punto di vista amministrativo al fine delle agevolazioni fiscali e contributive dei relativi settori in questione. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono ulteriormente perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e di miglioramento delle condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, i soci potranno instaurare con la cooperativa ulteriori rapporti di lavoro, in forma subordinata o autonoma o nelle altre forme previste dalla legge. In particolare, per ciò che riguarda detti rapporti verrà istituito un apposito regolamento interno, redatto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci.-----

La Società Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n.59 del 30 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative e/o integrative.-----

Per raggiungere gli scopi sociali la Società Cooperativa potrà:-----

Attività di tipo A)-----

1. Gestire servizi di tipo sanitario, sociale, assistenziale ed educativo e in dettaglio:-----

- servizi di assistenza psicoterapeutica, psicodiagnostica e medica specialistica nell'ambito di strutture intermedie per il recupero e la riabilitazione di soggetti portatori di disagio mentale;-----

- attività di promozione e ricerca scientifica nell'ambito del trattamento e della riabilitazione di soggetti portatori di disagio mentale;-----

- interventi di formazione nell'ambito dell'organizzazione aziendale con particolare riferimento alle relazioni possibili tra il mondo del lavoro e malattia mentale;-----

- consulenza e gestione di pacchetti formativi mirati presso enti ed aziende pubbliche e private;-----

- gestione di servizi di assistenza, socio-sanitari ed educativi per minori, servizi residenziali di accoglienza e socializzazione;-----

- attivazione di servizi domiciliari di assistenza sostegno e riabilitazione tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;-----

- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio

appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;-----

- organizzazione di strutture di accoglienza residenziali e semiresidenziali per persone anziane autosufficienti e non, minori e disabili nonché servizi integrali per residenze protette;-----
- centri diurni ed altre strutture con carattere di animazione e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;-----
- attività e servizi per l'infanzia e l'adolescenza quali ludoteche, spazi verdi attrezzati al gioco, centri estivi, vacanze in agriturismo, laboratori, corsi, lezioni, visite guidate, attività ricreative, mostre, fiere, cinema, teatro e ogni altra attività didattica - ricreativa volta alla crescita serena e all'armonioso sviluppo psicofisico dei bambini e degli adolescenti;-----
- organizzazione e gestione di servizi quali centri polifunzionali, centri socio educativi, asili nido, scuole e riferiti anche ai progetti di cui alla legge 285/97 per i minori;-----
- servizi alle famiglie per consentire ai genitori lavoratori di usufruire di spazi sicuri e sorvegliati da personale competente dove fare giocare i bambini in libertà utilizzando attività ludiche, strutture e competenze create a tal fine;-----
- attività per le famiglie intese a fornire servizi educativi, sociali, culturali, ricreativi, sportivi nel rispetto dei tempi e delle esigenze dei bambini, degli adolescenti e dei loro familiari, quali consulenza su problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, incontri con pedagogisti e psicologi, organizzazione di feste e di servizio di baby-sitter, promozione di incontri e di scambi e di servizi tra genitori con esigenze affini anche in collaborazione e convenzione con altre organizzazioni;-----
- attività e servizi per gli adulti, genitori, nonni, baby sitting e ripetizioni scolastiche e ogni altra attività utile alla sorveglianza e alla compagnia dei bambini quali punti d'incontro mentre essi giocano, convenzioni con biblioteche e sale di lettura, convenzioni con palestre e centri sportivi per l'organizzazione di attività sportive e motorie collegate ai servizi per l'infanzia;-----
- attività e servizi per le scuole quali organizzazione e progettazione di interventi educativi, terza area per istituti professionali, laboratori psicoattitudinali, visite, convegni, tavole rotonde, programmi di educazione motoria e logopedia e ogni altro programma, studiato in collaborazione con le scuole, atto ad armonizzare attività ludiche e scolastiche ai fini di un completo ed armonioso sviluppo psichico dei bambini, con particolare riguardo all'insegnamento in forma ludica di una seconda lingua, della musica, dell'informatica per bambini e adolescenti, all'educazione per gli adulti, educazione perma-

nente e ricorrente;-----

- attività per anziani che li rendano partecipi alla gestione delle attività di assistenza ai bambini per un'equa distribuzione di ruoli;-----
- servizi alle persone economicamente disagiate quali accesso agevolato ai servizi offerti dalla cooperativa e facilitazione nelle consulenze con personale qualificato;-----
- servizi ai minori "a rischio" finalizzati all'integrazione in ambienti sani, sicuri e assistiti;-----
- attività e servizi per i bambini portatori di handicap per creare parità nel gioco;-----
- attività a favore delle minoranze linguistiche, etniche, culturali e religiose atte a promuovere pari opportunità, solidarietà e rispetto delle diversità specialmente tra i bambini di qualsiasi provenienza, con particolare riguardo a quelli di recente immigrazione in Italia e in situazioni di preaffidamento;-----
- acquisizione in proprio o in forma consorziata di progetti di ricerca, di cooperazione di programmi o di sviluppo culturale, sociale, medico, anche verso paesi esteri ed in via di sviluppo, sempre in coerenza con gli scopi sociali;-----
- promozione di iniziative artistiche, culturali, sportive divulgative, cine TV, internet, piattaforme E-learning, editoriali in genere come momento di socializzazione e di sensibilizzazione verso il problema della sofferenza e dell'emarginazione;-----
- organizzazione di conferenze, convegni, corsi aggiornamento anche in collaborazione con enti pubblici e privati;-----
- organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento professionale a favore dei soci e non soci;-----
- sorveglianza di detenuti non recidivi con adeguate misure se e in quanto previsto dalla legge e nel rispetto della vigente normativa;-----

Attività di tipo B)-----

2. Svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e in dettaglio intraprendere le seguenti attività atte a procurare lavoro per i soci e/o per le persone svantaggiate, come definite dall'articolo 4 legge n.381 dell'8 novembre 1991 ed eventuali modificazioni:-----

- assumere la concessione in appalto e/o subappalto di lavori, servizi e forniture da parte dello stato e da Enti Pubblici e Privati;-----
- reperire occasioni di lavoro nel settore del giardinaggio ed ogni cosa relativa al verde pubblico, lavori di decespugliamento, disboscamento, servizio affissioni, custodia di parcheggi, anche in ambito aeroportuale, ed immobili, servizi di balneazione, lavori di sterramento, pulizia e manutenzione di parchi, giardini, strade e canali, protezione incendi e tutela ambientale;-----
- gestire servizi di sensibilizzazione ambientale, raccolta

(anche differenziata), autotrasporto (in conto proprio e di terzi) e di smaltimento di rifiuti solidi urbani riciclabili e speciali;-----

- assumere lavori per la tutela delle arti, dell'archeologia, del paesaggio, degli ambienti e delle oasi naturali caratteristiche, delle riserve faunistiche e venatorie, della geologia, della flora, della fauna e dell'ambiente;-----
- studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico e la produzione di energie rinnovabili;-----
- assumere lavori di bracciantato per l'esecuzione di qualsiasi tipo di lavoro agricolo, zootecnico od assimilabile e di attività connesse; gestire aziende agricole o di acquacoltura di proprietà o in affitto; fare attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquistati; lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi; attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti;-----
- assumere lavori di pulizia di edifici, scuole pubbliche private, condomini chiese appartamenti pubblici e privati, negozi, musei, Ministeri, Enti Pubblici, strutture sportive, porti ed aeroporti, piazzali ed impianti industriali, nonché aree in genere;-----
- gestire per conto proprio o per conto terzi parchi gioco, mense, palestre, biblioteche, aree museali e monumentali, sale ricreative, attività inerenti la ristorazione anche in Enti Pubblici ed impianti sportivi, nonché servizi di catering;----
- assumere lavori di bidellaggio, sorveglianza ed ogni altro servizio attinente alle attività integrative per scuole pubbliche e private, nonché svolgere servizio di controlli a varchi ed ingressi per Enti, aziende, manifestazioni ed aree a grande afflusso di pubblico;-----
- assumere lavori nei settori artigianali quali: falegnameria, ceramica, legatoria, pelletteria;-----
- svolgere attività nel settore della tipografia, grafica, computer grafica e della fotografia, sviluppando e gestendo qualsiasi altro mezzo tecnico di informazione quali reti telematiche e strumenti multimediali, ideando produzioni grafiche, stampe, servizi fotografici e televisivi, spot messaggi pubblicitari, cartellonistica cd insegne, ecc.;-----
- assumere lavori nei settori quali: copisteria, fotocopie, dattilografia, trasferimenti e gestione di informazioni da supporti cartacei a supporti magnetici, redazione, duplicazione ed archiviazione ottica di documenti, gestione di archivi dati anche sensibili, per conto terzi, traduzioni in multi lingue, servizi per i traduttori in genere, servizi in call center per enti e privati;-----
- svolgere attività di elaborazione dati, consulenza e gestione amministrativa, commerciale ed informatica a favore di enti ed imprese, nonché la gestione totale o parziale di centrali

e/o sistemi di terzi, anche attraverso personale specializzato fornito dalla stessa società;-----

- organizzare e realizzare corsi di formazione professionale e di informazione nei confronti di privati, enti ed imprese, nonché corsi di introduzione al lavoro e/o specializzazione, anche in convenzione con enti pubblici e con l'utilizzo di fondi pubblici regionali, nazionali e comunitari, anche per soggetti di cui all'art.4 comma 1 della legge n.381 del 1991;-
- pubblicare riviste e periodici, libri e dispense, CD-ROM, cd-video, nonché commercializzare, anche attraverso vendite per corrispondenza o per reti informatiche, al dettaglio e all'ingrosso, prodotti accessori alle attività indicate nei punti precedenti;-----
- svolgere servizi di assistenza a terra, di emissione biglietti e lettere di trasporto aereo, la vendita di servizi accessori al trasporto aereo quali custodia bagagli e depositi in genere, nonché servizi di provveditoria di bordo;-----
- effettuare lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio delle attività interportuali;-----
- gestire servizi di trasporto merci, di spedizioniere e gestione di depositi anche per enti pubblici e giudiziari, curare il trasporto di persone in genere, di passeggeri anche aeroportuali e degli equipaggi da e per l'aeroporto, mediante l'utilizzo di qualsiasi veicolo idoneo;-----
- gestire servizi di prenotazione, distribuzione e consegna documenti, corrispondenza, pacchi e telegrammi;-----
- ideare, promuovere, produrre, organizzare, realizzare, commercializzare e gestire pacchetti turistici (ordinari e sociali), viaggi e soggiorni, visite accompagnate e/o guidate, rappresentanze turistiche, spettacoli musicali e concerti, cineforum, mostre e fiere, manifestazioni sportive e culturali, sia in Italia che all'estero nonché curare la manutenzione e la gestione di siti naturalistici e beni culturali pubblici e privati (musei, monumenti, parchi, aree archeologiche, ecc.);-
- organizzare e gestire alberghi, campeggi, ostelli, agriturismi, comunità alloggio, residenze protette ed altre strutture ricettive, centri sociali, culturali e sportivi, strutture di assistenza di svago per anziani, minori e disabili, attività di "bed and breakfast", svolgere in esse attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché fornire servizi di prenotazione (il tutto rientrando nel concetto di "R.S.A.");-----
- gestire servizi di sicurezza passiva, di video sorveglianza con posizionamento di impianti di allarme e relativa manutenzione e qualsiasi altra attività di sicurezza elettronica per la difesa informatica di persone, cose e infrastrutture;-----
- effettuare la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento tecnico professionale del personale esecutivo di protezione ravvicinata e sicurezza di quadri medi di aziende pubbliche e private.-----

Al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale, la società può inoltre:-----

- compiere tutte le operazioni mobiliari (ad eccezione dell'intermediazione in valori mobiliari e delle attività regolate dal D.Lgs. 58/1998), immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali, comunque necessarie o opportune;-----
- concedere fideiussioni ed in genere garanzie personali o reali a terzi;-----

La Cooperativa potrà partecipare a pubblici appalti, licitazioni e/o simili.-----

La Cooperativa non potrà comunque esercitare tutte quelle attività per il cui esercizio è prescritta l'iscrizione in appositi albi sulla base di titoli legali di abilitazione.-----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.-----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.-----

TITOLO III-----

SOCI-----

Art. 5 (Soci ordinari)-----

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:-----

- a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;-----
- b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo

di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà;-----

c) associazioni di promozione sociale, circoli culturali e sociali, comitati di cittadini e di utenti, organizzazioni di volontariato, altre cooperative a prevalente mutualità o imprese sociali, fondazioni ed altri organismi eticamente sostenibili.-----

Art. 6 (Categoria speciale di soci)-----

L'Organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.-----

L'Organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.-----

La delibera di ammissione dell'Organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:-----

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento la durata del periodo di inserimento del socio speciale;-----

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;-----

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.-----

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento della quota sociale. -----

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.-----

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di

amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.-----
In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.-----

Art. 7 (Domanda di ammissione)-----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;-----
- b) l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;-----
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;-----

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.-----

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.-----

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.--

Art. 8 (Diritti e obblighi del socio)-----

I soci hanno diritto di:-----

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;-----
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;-----
- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;-----
- d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i

libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.-----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:-----

a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:-----

- il capitale sottoscritto;
- la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;-----
- il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;-----

b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;-----

c) osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. -----

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.-----

Art. 9 (Perdita della qualità di socio - intrasferibilità della quota)-----

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.-----

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.-----

Art. 10 (Recesso del socio)-----

Il socio può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.-----

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente all'Organo amministrativo.-----

Nel caso di socio lavoratore, salvo diversa e motivata decisione dell'Organo amministrativo l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolve di diritto a far data dalla comunicazione di recesso.-----

Art. 11 (Esclusione)-----

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:-----

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;-----
- b) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;-----

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;-

d) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;-----

e) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;-----

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.-----

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)-----

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Art. 13 (Liquidazione)-----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.----

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

Art. 14 (Morte del socio)-----

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.-----

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.-----

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore

dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad un'apposita riserva indisponibile.-----

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

TITOLO IV----- SOCI SOVVENTORI-----

Art. 16 (Soci sovventori)-----
Ferma restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.----

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)-----
I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.-----
Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.-----
I versamenti delle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.-----
Le azioni sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.-----

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)-----
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento

dell'Organo amministrativo.-----
Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle azioni non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle azioni di utili di esercizio a ciò destinate.-----
Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.-----
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----

Art. 19 (Deliberazione di emissione)-----
L'Assemblea stabilisce:-----
a) l'importo complessivo delle azioni sottoscrivibili dai soci sovventori;-----
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;-----
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano soci cooperatori spetta un voto.-----
I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.-----
I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.-----
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.-----

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)-----
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,

ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.-----

TITOLO V-----
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 21 (Elementi costitutivi)-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;-----
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;-----
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23;-----
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;-----
- d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;-----
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.-----

Art. 22 Ristorno-----

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3-----

Art. 23 (Bilancio di esercizio)-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al

bilancio.-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);-----

b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;---

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;-----

d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;-----

e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.-----

TITOLO VI-----

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI-----

Art. 24 (Decisioni dei soci)-----

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.-----

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:-----

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;-----

b) la nomina dell'Organo amministrativo;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;--

d) le deliberazioni di cui all'art. 19 dello Statuto;

e) le modificazioni dell'atto costitutivo;

f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.-----

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.-----

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d) e) ed f), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.-----

Art. 25 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o
consenso espresso per iscritto)-----

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,
la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi
con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale
dovrà risultare con chiarezza:-----

1. l'argomento oggetto della decisione;
2. il contenuto e le risultanze della decisione e le even-
tuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;-----
3. l'indicazione dei soci consenzienti;
4. l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richie-
sta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contra-
rietà o astensione;-----
5. la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti
che astenuti che contrari.-----

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-
scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal
quale dovrà risultare con chiarezza:-----

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le even-
tuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.-----

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci
i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere
alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-
pia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il
proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-
cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà
o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il
termine suddetto equivale a voto contrario.-----

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire
con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta
un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il
fax e la posta elettronica.-----

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al
presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 gior-
ni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i vo-
ti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.-----

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-
ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.-----

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-
lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle
decisioni dei soci.-----

Art. 26 (Assemblea)-----

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) e) ed
f) del precedente art. 24 e in tutti gli altri casi espressa-
mente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,
oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un nu-

mero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.-----

L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.-----

La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.-----

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.-----

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)-----

L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto. -----

Peraltro, nei casi previsti dalle lettere d) e) ed f) dell'art. 24 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto.-----

Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.-----

Art. 28 (Elezioni cariche sociali)-----

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-----

Art. 29 (Voto)-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.-----

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.-----

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.-----
Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.-----
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.-----

Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)-----
L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti. -----
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.-----

Art. 31 (Amministrazione)-----
La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.-----
Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.-----
La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione.-----
L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è comunque scelta tra i soci cooperatori.-----
L'Organo amministrativo rimane in carica a tempo indeterminato fino a revoca o a dimissioni.-----

Art. 32 (Compiti degli Amministratori)-----
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.-----
Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.-----

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.-----

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.-----

Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)-----

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.-----

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.-----

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.--

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)-----

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.-----

Art. 36 (Rappresentanza)-----
L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.-----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.-----

L'Amm.re unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.-----

Art. 37 (Collegio sindacale)-----

La cooperativa può nominare il collegio sindacale, il sindaco unico e/o il revisore.-----

Nei casi previsti dalla legge la nomina è obbligatoria.-----

Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art.2403 c.c.; è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.-----

I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art.2397 c.c.-----

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.-----

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.-----

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze del consiglio di amministrazione.-----

Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati dai soci ai sensi dell'art.2408 c.c.-----

All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.-----

La denuncia di grave irregolarità della gestione è presentata al tribunale ai sensi dell'art.2409 c.c.-----

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile.-----

Qualora sia obbligatoria per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro dei revisori contabili, nominati e funzionanti a norma di legge.-----

TITOLO VII-----
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE-----

Art. 38 (Scioglimento anticipato)-----

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.-----

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)-----
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-
ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente
ordine:-----

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovven-
tori, eventualmente rivalutati -----
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci,
eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett.
c);-----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92,
n. 59.-----

TITOLO VIII-----
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 40 (Regolamenti)-----
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-
tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci deter-
minando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività
mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi
regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione
dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche
statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti
l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno
costituiti.-----

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e
devoluzione)-----

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i
principi della mutualità prevalente e quindi troveranno appli-
cazione nella cooperativa:-----

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati
di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-
sato;-----
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti
in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a
due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-
ri;-----
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-
cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-
pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-
ne.-----

Art. 42 (Rinvio)-----
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-

genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.-----
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art.2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.-----
Firmato: Dimitri Luigi, Dimitri Angelo, Lochi Domenico, Scolozzi Giovanni, Morrone Cosimo. Giulia Maria Venneri Notaio. Vi è il sigillo.-----
Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese. Atto esente da imposta di bollo in modo assoluto ai sensi della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni.-----
Atto registrato all'Agenzia delle Entrate di Taranto il 30 giugno 2016 al n.9572.-----
Manduria (TA), lì 30 giugno 2016.-----